



CIRCOLARE

SERIE NAVIGABILITA'	Data: 13/05/2021	NAV-62C
----------------------------	-------------------------	----------------

AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PROVE DI VOLO AEROMOBILI NON REGISTRATI IN ITALIA

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.

**Circolare****NAV-62C**Autorizzazione ad effettuare prove di volo
Aeromobili non registrati in Italia

13/05/2021

pag. 3 di 9

INDICE

1. PREMESSA
2. SCOPO
3. APPLICABILITA'
4. AUTORITA' DELLO STATO DI REGISTRAZIONE
5. RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE
6. CONDIZIONI PER L'EMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
7. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
8. TARIFFE
9. ENTRATA IN VIGORE

Allegato: Limitazioni di natura operativa

**1. PREMESSA**

L'articolo 40 della Convenzione di Chicago, ai fini del sorvolo del territorio di Stati diversi da quello di registrazione prevede, nei casi in cui il certificato di navigabilità non sia rispondente agli standard ICAO, che lo Stato sorvolato dia specifica autorizzazione per il sorvolo del proprio spazio aereo.

Rientrano in tale tipologia le attività di volo sperimentale per gli scopi di ricerca e sviluppo o per la dimostrazione di rispondenza a norme di aeronavigabilità che, di regola, vengono effettuate sotto l'egida di un Permesso di Volo o documento equivalente emesso dall'Autorità dello stato di registrazione.

2. SCOPO

Lo scopo della presente Circolare è quello di definire i criteri e le modalità per ottenere l'autorizzazione da parte dell'ENAC all'effettuazione di attività di volo sperimentale sul territorio nazionale con aeromobili per i quali l'ENAC non è l'autorità dello Stato di registrazione.

3. APPLICABILITA'

La presente Circolare si applica alle imprese estere di progettazione di prodotti aeronautici che intendono ottenere l'autorizzazione da parte dell'ENAC per effettuare attività di volo sul territorio nazionale e che impiegano aeromobili per i quali l'ENAC non è lo stato di registrazione.

Di seguito sono elencati i casi oggetto della presente circolare.

- a) Aeromobili immatricolati in Paesi membri EASA, impiegati per effettuare attività sperimentale in volo in Italia per scopo di ricerca e sviluppo (inclusi gli aeromobili rientranti nelle previsioni dell'Annesso I del Regolamento del Parlamento Europeo 2018/1139);
- b) Aeromobili immatricolati in Paesi non membri EASA impiegati per effettuare attività sperimentale in volo in Italia per lo scopo di ricerca e sviluppo o per dimostrazione di rispondenza alle norme, la cui richiesta di autorizzazione è presentata da:
 - i) un'impresa che ha la sede principale di attività in un Paese non membro EASA responsabile di effettuare le prove in volo per attività di sviluppo o di rispondenza alle norme finalizzata al rilascio della certificazione da parte dell'Autorità dello Stato di registrazione che si configura in questo caso anche come Autorità delle State of Design;



- ii) da una impresa che ha la sede principale di attività in un Paese membro EASA responsabile di effettuare prove in volo per attività di sviluppo o di rispondenza alle norme finalizzata al rilascio di una certificazione da parte dell'Autorità dello Stato di registrazione;
- iii) una impresa che ha la sede principale di attività in un Paese membro EASA responsabile di effettuare prove in volo per attività di sviluppo o di rispondenza alle norme finalizzata al rilascio di una certificazione da parte dell'EASA.

La condizione su cui si basa la presente circolare è l'esistenza di un accordo bilaterale/multilaterale in materia di aeronavigabilità tra l'Italia o la Commissione Europea e lo Stato di registrazione dell'aeromobile per il quale viene richiesta l'autorizzazione.

Nel caso di aeromobili ricadenti nel precedente caso 1(a) per i quali è richiesto di effettuare prove di volo in Italia per dimostrazione di rispondenza alle norme, si applica quanto stabilito dal Capitolo 6.3 (a) del Regolamento (UE) N. 965/2012 e successive modificazioni e/o revisioni.

4. AUTORITA' DELLO STATO DI REGISTRAZIONE

L'Annesso 8 ICAO assegna allo Stato di registrazione dell'aeromobile la responsabilità dell'aeronavigabilità dello stesso. L'emissione dell'autorizzazione da parte dell'ENAC all'attività di volo, è soggetta al preventivo rilascio, da parte della competente Autorità dello Stato di registrazione, di un Permesso di Volo o documento equivalente il quale rappresenta un benestare per l'ENAC all'effettuazione delle prove di volo.

La domanda di Autorizzazione deve essere presentata, nei termini specificati nel paragrafo 5 della presente circolare.

5. RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

La richiesta all'ENAC dell'autorizzazione ad effettuare prove di volo deve essere avanzata dal richiedente l'approvazione dell'autorizzazione con il benestare dell'esercente operatore dell'aeromobile o dal soggetto che intende effettuare sperimentazione in Italia.

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata all'ENAC - Direzione Regolazione Navigabilità – tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.enac.gov.it e deve contenere gli elementi identificativi dell'aeromobile e della sua configurazione nonché le informazioni quali lo scopo delle prove di volo, la durata prevista, l'eventuale impresa italiana coinvolta nell'attività di prove di volo (caso 1(a) e 1(b)(i)), l'aeroporto di base per tale attività e l'area prevista. Inoltre, deve includere la copia del Permesso di Volo o documento

equivalente emesso dall'Autorità dello Stato di registrazione. Il documento deve indicare per quale scopo è stato rilasciato e contenere le limitazioni e condizioni necessarie perché le prove di volo da effettuare in Italia possano essere condotte in sicurezza.

Inoltre, poiché l'Autorità dello Stato di registrazione deve esprimersi in merito alla accettabilità dei piloti ai fini dell'effettuazione delle prove di volo, è richiesto che tale Autorità specifichi le limitazioni da osservare ed il tipo di licenza di pilotaggio e le relative abilitazioni necessarie per l'effettuazione delle prove di volo.

Nei casi 1(a) e 1(b)(i) la richiesta di autorizzazione deve pervenire per il tramite dell'Autorità di registrazione.

L'acquisizione di tali elementi è a carico del richiedente l'autorizzazione ad effettuare le prove di volo.

6. CONDIZIONI PER L'EMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Ai fini dell'emissione dell'autorizzazione devono sussistere le seguenti condizioni:

- 1) esistenza di un accordo bilaterale/multilaterale in materia di aeronavigabilità tra l'Italia o la Commissione Europea e lo Stato di registrazione dell'aeromobile;
- 2) il richiedente l'autorizzazione produca una dichiarazione che specifichi che:
 - a) l'aeromobile sarà condotto da un equipaggio in possesso delle appropriate certificazioni o licenze in accordo alle norme applicabili dello Stato di registrazione dell'aeromobile e nel caso di piloti con licenza italiana in accordo alle norme ENAC ed accettato dall'Autorità dello Stato di registrazione dell'aeromobile;
 - b) sono state identificate e rese note le limitazioni, applicabili per la effettuazione delle prove di volo, approvate dalla competente Autorità responsabile della certificazione dell'aeromobile e approvate dall'Autorità di registrazione;
 - c) è stata identificata e verificata la conformità della configurazione dell'aeromobile per il quale è richiesta l'autorizzazione;
 - d) l'assicurazione copre l'attività di prove di volo prevista;
 - e) i voli saranno effettuati secondo le regole VFR diurno con contatto visivo del terreno, a meno che diversamente autorizzato;
 - f) le prove di volo saranno effettuate in spazi aerei all'uopo designati;
 - g) salvo diverse indicazioni da parte del Controllo del Traffico Aereo, la condotta del volo sarà tale da evitare il sorvolo di centri abitati, assembramenti di



persone o qualunque altra area dove esso possa costituire esposizione pericolosa per persone o cose;

- h) la manutenzione dell'aeromobile è effettuata da personale con appropriata certificazione emessa o convalidata dalla competente Autorità dello Stato di registrazione secondo un programma da essa approvato;
- i) che l'impresa che ha effettuato i lavori di modifica ha completato con esito favorevole tutte le operazioni di controllo previste e che eventuali deviazioni, identificate nella dichiarazione medesima, sono state approvate dal richiedente l'autorizzazione e valutate dall' Autorità competente.

Nel caso di certificazione per la quale viene richiesta l'approvazione dell'EASA, le limitazioni per le prove di volo, correlate a tale approvazione, sono valutate dall'EASA nell'ambito del processo di certificazione.

Nel rilasciare l'autorizzazione, l'ENAC esamina le limitazioni approvate dall'EASA e riportate nel Permesso di Volo o documento equivalente emesso dall'Autorità dello Stato di registrazione e valuta, nel rilasciare l'autorizzazione, le eventuali limitazioni o condizioni operative aggiuntive da inserire.

Nel caso che gli accertamenti siano affidati dall'EASA all'ENAC, essi sono effettuati dalla Direzione Regolazione Navigabilità.

Nel caso di attività sperimentale per attività di ricerca e sviluppo o per dimostrazione di rispondenza alle norme effettuata nell'ambito di processi di certificazione non sotto responsabilità dell'EASA, ma dall'Autorità dello Stato di registrazione, fermo restando che l'idoneità tecnica dell'aeromobile a condurre l'attività di volo in sicurezza, in accordo al programma di prove previsto, viene attestata dall'Autorità di registrazione attraverso l'emissione del Permesso di Volo o documento equivalente, l'ENAC si riserva di valutare l'analisi di rischio associata all'attività di volo. A conclusione degli accertamenti, l'ENAC può integrare nella propria autorizzazione le limitazioni e condizioni definite dall'Autorità stessa con eventuali limitazioni di tipo operativo che verranno determinate secondo criteri analoghi a quelli previsti per il rilascio dei Permessi di Volo come da Circolare NAV 32.

Ove ritenuto necessario, ai fini di determinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, l'ENAC può richiedere il supporto delle competenti Autorità degli Stati di certificazione e di registrazione.

Ai fini dell'emissione dell'autorizzazione, oltre a soddisfare le condizioni di cui sopra, il richiedente l'autorizzazione deve anche render noto all'ENAC che il pilota possiede una licenza di pilotaggio e delle abilitazioni che, per l'effettuazione delle prove di volo, sono

**Circolare****NAV-62C**Autorizzazione ad effettuare prove di volo
Aeromobili non registrati in Italia

13/05/2021

pag. 8 di 9

accettate dall'Autorità dello Stato di registrazione, e nel caso di pilota con licenza italiana, emessa in accordo alle norme ENAC, tale pilota sia accettato dall'Autorità dello Stato di registrazione.

7. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di cui alla presente circolare abilita l'aeromobile non registrato in Italia ad effettuare le prove di volo sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 40 della Convenzione di Chicago.

L'autorizzazione per l'effettuazione delle prove di volo viene rilasciata dalla Direzione Regolazione Navigabilità, una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 6 della presente circolare. L'Autorizzazione è soggetta al rispetto delle limitazioni / condizioni riportate nel documento di Certificazione emesso dall'Autorità dello Stato di Registro e alle eventuali limitazioni / condizioni tecnico / operative individuate dall'ENAC.

In Allegato viene riportata una lista di possibili limitazioni di tipo operativo, incluse quelle tipicamente di pertinenza dell'ENAC, che possono risultare applicabili nella maggior parte dei casi ipotizzabili.

Le autorizzazioni per voli in Paesi diversi dall'Italia o per il sorvolo di essi devono essere ottenute dalle competenti Autorità di tali Paesi.

Copia dell'Autorizzazione è inviata dalla Direzione Regolazione Navigabilità alla Direzione Aeroportuale competente per l'aeroporto di base per le prove di volo, nonché all'Autorità dello Stato di registrazione.

8. TARIFFE

Per gli aspetti amministrativi legati all'adempimento di quanto contenuto nella presente Circolare, si applica quanto previsto dall'articolo 20 del Regolamento delle Tariffe dell'ENAC in vigore.

9. ENTRATA IN VIGORE

La presente Circolare entra in vigore a partire dalla data della sua pubblicazione nel sito dell'ENAC.

La Circolare NAV-62C annulla e sostituisce la Circolare NAV-62B del 23 settembre 2016.

Il Direttore Generale
Dr. Alessio Quaranta

**ALLEGATO
LIMITAZIONI DI NATURA OPERATIVA**Esempi di Limitazioni e Condizioni

Di seguito sono riportate le limitazioni tipiche contenute nell'autorizzazione allo scopo rilasciata:

1. Copia dell'autorizzazione deve essere esposta tutte le volte che si effettuano voli oggetto della presente Autorizzazione;
(Copy of this Authorisation must be shown every time flights under this authorisation are carried out)
2. Non è consentito il trasporto di persone o cose dietro remunerazione;
(Person or property must not be carried for compensation)
3. Nessuna persona può essere a bordo durante i voli a meno che essa sia essenziale per gli scopi delle prove di volo e sia stata informata dei contenuti della autorizzazione e dello stato di aeronavigabilità dell'aeromobile;
(No person can be on board during the flight activity unless h/she is essential for the purpose of the flight test and has been informed about this Authorisation and of the airworthiness status of the aircraft)
4. L'aeromobile deve essere condotto da pilota designato dal richiedente ed in possesso delle appropriate certificazioni o licenze emesse o convalidate dall'Autorità dello Stato di registrazione dell'aeromobile;
(The aircraft must be operated by pilot designed by the applicant and holding appropriate certificates or licences issued or validated by the Authority of the State of Registry)
5. I voli devono essere condotti in osservanza delle applicabili regole generali sulla circolazione aerea NAC;
(Flights must be conducted in compliance with the applicable general operating and flight rules)
6. L'aeromobile deve essere impiegato in VMC secondo le regole del volo a vista (VFR) di giorno, a meno che diversamente autorizzato;
(The aircraft must be operated in VMC under Visual Flight Rules (VFR) day only, unless otherwise authorised)
7. Le prove di volo devono essere effettuate in spazi aerei identificati dal richiedente e coordinati con gli Enti del Controllo del Traffico Aereo;
(Flight activities must be conducted in aerospace identified by the applicant and agreed with the Air Traffic Control)
8. Eccetto per le fasi strettamente necessarie al decollo e l'atterraggio e nei casi in cui sia diversamente disposto dal Controllo del Traffico Aereo, o in caso di emergenza, la condotta del volo deve essere tale da evitare il sorvolo di assembramenti di persone o di aree ad alta densità abitativa;
(Except to the extent of necessary to take off or land or when otherwise authorised by Air Traffic Control, or in the event of an emergency, the aircraft must not be flown over any assembly of persons or any congested area)
9. Il Controllo del Traffico Aereo sia stato informato della natura del volo prima di ogni volo;
(The Air Traffic Control must be notified of the type of testing before each flight)
10. L'assicurazione deve coprire i danni a terzi sulla superficie ed in aggiunta quelli per il personale di volo;
(The insurance must cover damages to third parties on ground and crew on board)
11. La manutenzione deve essere effettuata da personale con appropriata certificazione emessa o convalidata dalla competente Autorità dello Stato di registrazione, secondo un programma da essa approvato.
(Maintenance must be carried out by personnel holding an appropriate certification issued or validated by the Authority of the State of Registry, according to an approved program)

